

la concessione dei mutui ipotecari occorrenti per l'acquisto degli appartamenti di cui in premessa, nella misura minore tra l'importo richiesto da ciascuno dipendente, il valore che dalla C. C. S. verrà attribuito all'appartamento da acquistarsi e la disponibilità del richiedente stesso all'atto del concretamento dell'operazione, aggiungendo a detto importo l'ammontare delle spese contrattuali nella misura che sarà consentita dalla disponibilità stessa ed applicando le condizioni previste dal Regolamento 14 febbraio 1914 e sue successive modificazioni, e cioè:

- tasso di interesse: 5,25%.
- ammontamento in anni 25 al massimo.

b) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compie-